



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

**PRESIDENTZIA
PRESIDENZA**

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

**PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLA STIPULA DI CONVENZIONI QUADRO PER
L’AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI PULIZIA E SANIFICAZIONE A BASSO IMPATTO AMBIENTALE, AI
SENSI DEL DM 29/01/2021, DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE, AI SENSI DEL DM
10/03/2020, E DEI SERVIZI DI DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE PER LE AZIENDE SANITARIE
E OSPEDALIERE DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

II EDIZIONE

ID Appalto ANAC n. 2808d57c-3632-450e-bff6-ea48b9b6a041

Lotto 1: CIG BC28FCE507

Lotto 2: CIG BC28FCF5DA

Lotto 3: CIG BC28FD06AD

Lotto 4: CIG BC28FD1780

Lotto 5: CIG BC28FD2853

Lotto 6: CIG BC28FD3926

Lotto 7: CIG BC28FD49F9

CHIARIMENTI

CHIARIMENTO N. 1

Ai fini del rispetto dei vincoli dimensionali della Relazione Tecnica stabiliti dal Disciplinare (massimo 40 facciate), si chiede conferma che le informazioni descrittive e le schede tecniche richieste per l'attribuzione del punteggio tabellare relativo al Criterio 4 ("Monitoraggio e riduzione consumi energetici per le attività di pulizia e sanificazione") possano essere inserite all'interno dell'allegato contrassegnato dalla lettera e) ("elenco completo dei prodotti e delle macchine"), in conformità a quanto previsto al paragrafo 16 del Disciplinare, ove si specifica che "Nel predetto limite [di 40 facciate complessive della Relazione Tecnica] non sono inclusi gli allegati che il concorrente deve presentare a corredo dell'Offerta Tecnica".

RISPOSTA

Procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per l'affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione a basso impatto ambientale, ai sensi del DM 29/01/2021, del servizio di manutenzione del verde, ai sensi del DM 10/03/2020, e dei servizi di disinfestazione e derattizzazione per le Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna – II edizione

Chiarimenti



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

Si conferma che gli allegati non rientrano nel conteggio delle 40 pagine. Si precisa, con riferimento al criterio 4, che la Relazione tecnica, al paragrafo 4, dovrà contenere quanto prescritto nell'Allegato 9 – Schema di offerta tecnica.

CHIARIMENTO N. 2

Con riferimento alle modalità di presentazione della documentazione a comprova del Criterio tabellare 5.1 ("Contenimento impatto ambientale - detergenti utilizzati CAM") ed in linea con quanto indicato al paragrafo 16 lett. e) del Disciplinare, si chiede conferma che sia la dichiarazione di impegno sottoscritta sia l'elenco dei prodotti e le relative schede tecniche comprovanti l'assenza di fragranze possano essere inseriti nel file allegato relativo all'"elenco completo dei prodotti e delle macchine", risultando quindi esclusi dal conteggio delle 40 facciate della Relazione Tecnica.

RISPOSTA

La relazione tecnica dovrà essere redatta secondo le indicazioni riportate nell'Allegato 9 – Schema di offerta tecnica; pertanto, con riferimento al criterio 5.1, è prescritto che *“La dichiarazione di impegno dovrà essere resa nell'offerta tecnica (Relazione tecnica) alla quale dovrà essere allegato l'elenco dei prodotti offerti con la denominazione o la ragione sociale del o dei produttori e il nome commerciale del o dei prodotti e le schede tecniche degli stessi da cui si evinca l'assenza di fragranze”*.

CHIARIMENTO N. 3

In merito alla documentazione richiesta per il Criterio tabellare 5.2 ("Certificazione ambientale divise del personale"), per il quale il Disciplinare prevede la presentazione di una dichiarazione di impegno ed, eventualmente, delle schede tecniche o certificati delle divise, si chiede conferma che tale documentazione possa essere inserita nel file di cui al paragrafo 16, lettera k) ("Ogni altro documento utile a comprova dei requisiti minimi e migliorativi, anche in termini di dichiarazioni di impegno") dell'Offerta Tecnica, risultando quindi esclusa dal conteggio delle 40 facciate della Relazione Tecnica.

RISPOSTA

La relazione tecnica dovrà essere redatta secondo le indicazioni riportate nell'Allegato 9 – Schema di offerta tecnica; pertanto, con riferimento al criterio 5.2, è prescritto che all'interno della Relazione deve essere

Procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per l'affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione a basso impatto ambientale, ai sensi del DM 29/01/2021, del servizio di manutenzione del verde, ai sensi del DM 10/03/2020, e dei servizi di disinfestazione e derattizzazione per le Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna – II edizione

Chiarimenti



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

presente una *“dichiarazione di impegno sottoscritta dal concorrente, attestante l'utilizzo, per tutta la durata dell'appalto, di divise in possesso della certificazione Ecolabel UE o equivalente (es. OEKO-TEX® Standard 100) per i prodotti tessili o etichetta ambientale di Tipo I equivalente ai sensi della UNI EN ISO 14024. Facoltativamente, il concorrente può allegare le schede tecniche o i certificati se già disponibili”*.

Esclusivamente le eventuali schede tecniche potranno essere inserite tra gli allegati generici (“Ogni altro documento utile a comprova dei requisiti minimi e migliorativi, anche in termini di dichiarazioni di impegno”).

CHIARIMENTO N. 4

In riferimento all'Allegato 15 Referenti sopralluogo, si chiede gentilmente di specificare quali siano i Presidi Ospedalieri per i quali è previsto il sopralluogo obbligatorio.

RISPOSTA

Il sopralluogo è obbligatorio per tutti i Presidi Ospedalieri compresi nei vari lotti cui si intende partecipare; gli stessi risultano individuati chiaramente con la dicitura “Presidi Ospedalieri” o P.O. nel nuovo *Allegato 15 Referenti sopralluogo – rettificato*, reso disponibile sulla PAD unitamente agli atti di gara.

Con riferimento ai Presidi Ospedalieri della ASL 2 Gallura (Giovanni Paolo II a Olbia, Paolo Dettori a Tempio e Paolo Merlo a La Maddalena) e della ASL 4 Ogliastra (P.O Nostra Signora della Mercede a Lanusei) ai fini dell'effettuazione del sopralluogo dovrà essere contattato l'unico referente indicato nell'Allegato 15.

CHIARIMENTO N. 5

Con riferimento alla procedura in oggetto e, in particolare, a quanto previsto dall'art. 11 del Disciplinare di gara in materia di sopralluogo, si chiede di chiarire le modalità di effettuazione dello stesso.

Prendendo come esempio il Lotto 1, si chiede se l'operatore economico interessato a partecipare debba effettuare il sopralluogo presso tutti i Presidi indicati nell'Allegato 15 riferiti al lotto, oppure se sia sufficiente effettuare il sopralluogo presso un solo Presidio Ospedaliero del lotto.

Si chiede inoltre di confermare se il sopralluogo sia obbligatorio esclusivamente per i Presidi Ospedalieri e non anche per i presidi territoriali, ARES e AREUS.

Procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per l'affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione a basso impatto ambientale, ai sensi del DM 29/01/2021, del servizio di manutenzione del verde, ai sensi del DM 10/03/2020, e dei servizi di disinfestazione e derattizzazione per le Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna – II edizione

Chiarimenti



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

RISPOSTA

Si richiama quanto prescritto al paragrafo 11 del Disciplinare di gara:

*“Le imprese concorrenti hanno l’obbligo di effettuare il sopralluogo presso i **Presidi Ospedalieri** relativi ai lotti cui si intende partecipare, previo accordo con i responsabili individuati dalle Aziende sanitarie e indicati nell’Allegato 15 – Referenti sopralluogo. La mancata effettuazione del sopralluogo presso i Presidi Ospedalieri determina l’inammissibilità dell’offerta [...] Il sopralluogo è facoltativo per i Presidi territoriali delle ASL e per le Aziende che non hanno Presidi ospedalieri come ARES e AREUS”.*

Si precisa che il sopralluogo dovrà essere eseguito in tutti i presidi ospedalieri compresi nel lotto cui si intende partecipare secondo quanto indicato nella risposta al chiarimento n. 4

CHIARIMENTO N. 6

Con riferimento alla procedura di gara in oggetto, si sottopone il seguente quesito interpretativo concernente i paragrafi 6.1 e 6.5 del Disciplinare di gara.

Il paragrafo 6.1 richiede, quale requisito di idoneità professionale, l'iscrizione nel Registro delle Imprese (ovvero nell'Albo delle Imprese Artigiane) con appartenenza alla fascia di classificazione prevista dal D.M. 7 luglio 1997, n. 274.

Il successivo paragrafo 6.5 prevede che il predetto requisito debba essere posseduto "dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici".

- a) Al riguardo, si chiede di voler precisare se tale previsione debba essere interpretata nel senso che, in caso di partecipazione di un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro di cui all'art. 65, comma 2, lett. b), ovvero di un consorzio stabile di cui all'art. 65, comma 2, lett. d), del D.Lgs. n. 36/2023, sia necessario che anche ciascuna consorziata designata quale esecutrice sia autonomamente in possesso della medesima fascia di classificazione richiesta per il lotto, ovvero se, fermo restando il possesso, in capo alle consorziate esecutrici, dell'iscrizione camerale per le attività oggetto dell'appalto.
- b) Inoltre, qualora la Stazione Appaltante ritenga necessario il possesso della fascia di classificazione anche in capo alle consorziate esecutrici, si chiede di precisare:

Procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per l'affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione a basso impatto ambientale, ai sensi del DM 29/01/2021, del servizio di manutenzione del verde, ai sensi del DM 10/03/2020, e dei servizi di disinfestazione e derattizzazione per le Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna – II edizione

Chiarimenti



**REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA**

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

1. se ciascuna consorziata esecutrice debba possedere integralmente la fascia di classificazione richiesta per il lotto di partecipazione ovvero se sia sufficiente una fascia proporzionata alla quota di prestazioni che la medesima sarà chiamata ad eseguire;
2. se, ai fini del soddisfacimento del requisito richiesto dal disciplinare, sia consentito il cumulo delle fasce di classificazione possedute dalle consorziate designate quali esecutrici, sia nell'ipotesi di consorzio di cooperative sia di consorzio stabile, analogamente a quanto previsto dalla disciplina del Codice in materia di cumulo dei requisiti di qualificazione, ovvero se la fascia richiesta debba essere posseduta integralmente da ciascuna singola consorziata esecutrice.
3. Considerato che il paragrafo 7 del Disciplinare ammette espressamente l'avvalimento per il soddisfacimento del requisito relativo alla fascia di classificazione di cui al D.M. 7 luglio 1997, n. 274, si chiede di precisare se tale istituto possa essere utilizzato dal consorzio concorrente e/o dalla consorziata designata quale esecutrice anche al fine di integrare la fascia di classificazione già posseduta, consentendo il raggiungimento della fascia richiesta per il lotto di partecipazione, ovvero se l'avvalimento sia ammesso esclusivamente nell'ipotesi in cui il requisito risulti integralmente mancante.

Il presente quesito trae origine dalla particolare disciplina dettata dagli artt. 65 e 67 del D.Lgs. n. 36/2023 in materia di consorzi di cooperative e consorzi stabili, nonché dalla disciplina di cui al D.M. 7 luglio 1997, n. 274, al fine di consentire agli operatori economici una corretta interpretazione della lex specialis e una conforme predisposizione della documentazione amministrativa.

RISPOSTA

Con riferimento al requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 6.1 si forniscono i seguenti chiarimenti:

- a) ai sensi del paragrafo 6.5 il requisito di idoneità professionale in termini di iscrizione nel Registro delle Imprese (ovvero nell'Albo delle Imprese Artigiane) ai sensi del D.M. 7 luglio 1997 n. 274 deve essere posseduto dal consorzio e dalle consorziate indicate come esecutrici, fermo restando che il possesso della fascia di classificazione richiesta sia in capo al consorzio concorrente.
- b) L'istituto dell'avvalimento è consentito soltanto ai fini dell'integrazione della fascia di classificazione posseduta per la partecipazione alla gara. L'iscrizione nel registro delle imprese o nell'albo delle



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

imprese artigiane ai sensi del D.M. 7.07.1997 costituisce un requisito di idoneità professionale e non può essere oggetto di avvalimento.

CHIARIMENTO N. 7

In riferimento ai requisiti di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.3 del disciplinare, interpretando l'analogia dei servizi in ossequio al principio della massima partecipazione, si chiede conferma che per "strutture con posti letto di degenza e sale operatorie" può considerarsi soltanto l'elemento dei posti letto e non anche delle sale operatorie, ammettendosi pertanto le RSA e ospedali di riabilitazione.

RISPOSTA

Ai sensi del paragrafo 6.3 del Disciplinare *"Per Enti sanitari pubblici o privati si intendono le Aziende e gli Enti del sistema sanitario regionale ovvero soggetti pubblici o privati dotati di strutture con posti letto di degenza e sale operatorie"*, pertanto i servizi che dovranno essere indicati nel DGUE svolti negli enti pubblici o privati a dimostrazione del requisito richiesto devono possedere entrambi gli elementi richiesti, ossia devono essere stati svolti in strutture dotate di posti letto di degenza e di sale operatorie.

CHIARIMENTO N. 8

Con riguardo al punto 9.3 pag. 84 del Disciplinare, relativamente al "Possesso della certificazione Sistema di gestione aziendale socialmente responsabile SA 8000" siamo a richiedere se possa essere accettata come equivalente alla SA 8000, la certificazione PAS 24000, che nella sentenza del TAR Piemonte del 30/07/2024 era stata dichiarata ugualmente valida in relazione alla responsabilità sociale e al benessere dei lavoratori.

RISPOSTA

Si conferma l'equivalenza delle certificazioni.

CHIARIMENTO N. 9

È ammessa la partecipazione di due operatori economici, non concorrenti nei medesimi lotti, controllati entrambi al 100% da un'unica Società Holding?

Di seguito si riporta un esempio, per meglio specificare il ns. quesito:

Procedura aperta finalizzata alla stipula di Convenzioni quadro per l'affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione a basso impatto ambientale, ai sensi del DM 29/01/2021, del servizio di manutenzione del verde, ai sensi del DM 10/03/2020, e dei servizi di disinfestazione e derattizzazione per le Aziende sanitarie e ospedaliere della Regione Autonoma della Sardegna – II edizione

Chiarimenti



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDENTZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

premesso che la Società "C" controlla il 100% delle quote sociali della Società "A" e della Società "B", è ammessa la partecipazione della Società "A", per esempio, ai Lotti 1-2-3-4 e la contestuale partecipazione della Società "B", per esempio, ai lotti 5-6-7?

RISPOSTA

È ammessa la partecipazione di entrambi gli operatori alla gara con la precisazione che, come prescritto al paragrafo 4 del Disciplinare di gara, *“Ai fini del computo del numero massimo di lotti per i quali è consentita la partecipazione, si tiene conto anche dell'eventuale sussistenza, tra operatori economici concorrenti a lotti diversi, di una situazione di controllo ai sensi dell'articolo 2359 del Codice civile ovvero di qualsiasi altra relazione, anche di fatto, qualora tale situazione o relazione comporti l'imputabilità delle offerte a un unico centro decisionale.”*

La stessa disposizione è prevista per il computo del numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati al medesimo operatore economico.

Nel caso in cui la stazione appaltante accerti la sussistenza di rilevanti indizi tali da far ritenere che le offerte degli operatori economici siano imputabili ad un unico centro decisionale si provvede ad informare gli operatori economici coinvolti, i quali possono dimostrare, entro 7 giorni, che la circostanza non ha influito sulla gara, né è idonea a incidere sulla capacità di rispettare gli obblighi contrattuali.

CHIARIMENTO N. 10

In relazione all'effettuazione dei sopralluoghi e stante la complessità delle diciture dell'elenco vorremmo chiedervi, per evitare incomprensioni, l'evidenza dei Presidi ospedalieri dove è previsto "obbligatoriamente" il sopralluogo.

RISPOSTA

Si richiama quanto prescritto al paragrafo 11 del Disciplinare di gara:

“Le imprese concorrenti hanno l'obbligo di effettuare il sopralluogo presso i Presidi Ospedalieri relativi ai lotti cui si intende partecipare, previo accordo con i responsabili individuati dalle Aziende sanitarie e indicati nell'Allegato 15 – Referenti sopralluogo. La mancata effettuazione del sopralluogo presso i Presidi Ospedalieri



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

PRESIDÈNZIA
PRESIDENZA

Direzione generale della Centrale Regionale di committenza
Servizio forniture e servizi

determina l'inammissibilità dell'offerta [...] Il sopralluogo è facoltativo per i Presidi territoriali delle ASL e per le Aziende che non hanno Presidi ospedalieri come ARES e AREUS".

Si precisa pertanto che il sopralluogo dovrà essere eseguito **in tutti i presidi ospedalieri compresi nel lotto** cui si intende partecipare. Si rimanda **all'Allegato 15 Referenti per il sopralluogo rettificato** per l'individuazione dei P.O e dei relativi referenti e alla risposta al chiarimento n. 4.

CHIARIMENTO N. 11

In merito all'effettuazione dei sopralluoghi obbligatori previsti all'articolo 11 del disciplinare di gara, si chiede cortesemente di indicare quali siano i siti obbligatori da visionare per ogni lotto riportati nel file Allegato 15.

RISPOSTA

Si rimanda alla risposta al chiarimento n. 4

CHIARIMENTO N. 12

Con riferimento al criterio di valutazione dell'offerta tecnica 9.5 – "Certificazione UNI EN 13549 – Servizi di pulizia", si chiede di voler confermare che il possesso della certificazione UNI EN ISO 9001, con campo di applicazione riferito ai servizi di pulizia e sanificazione (settore IAF 35), sia considerato equipollente alla certificazione UNI EN 13549:2003 e consenta, pertanto, l'attribuzione del relativo punteggio previsto dal disciplinare.

RISPOSTA

Non si conferma. La certificazione UNI EN ISO 9001, ancorché riferita al settore IAF 35 e con campo di applicazione comprendente i servizi di pulizia e sanificazione, non è considerata equipollente alla certificazione UNI EN 13549:2003, trattandosi di norme aventi oggetto e finalità differenti. Pertanto, ai fini dell'attribuzione del punteggio previsto dal criterio 9.5 del disciplinare, è richiesto il possesso della certificazione UNI EN 13549:2003.

II RUP

Silvia Melis